

APLM
ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE MARCHE

STATUTO

**Testo coordinato con le modifiche
del 10/10/2003 e del 27/02/2019**

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita l'Associazione Polizia Locale Marche avente per sigla A.P.L.M.
Costituiscono parte integrante del presente Statuto i segni distintivi dell'Associazione rappresentati dal logo, contenuto nell'allegato "A" e dallo stemma araldico, contenuto nell'allegato "B".

Art. 2 (Carattere della associazione)

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha carattere indipendente da movimenti e partiti politici nonché sindacati.

Art. 3 (Finalità)

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) Promuovere ed incentivare iniziative di sviluppo culturale e professionale degli associati.
- b) Promuovere e coordinare qualsiasi iniziativa per la migliore organizzazione dell'attività associativa.
- c) Promuovere relazioni ed incontri con associazioni, enti, organizzazioni per favorire lo scambio di esperienze professionali e per sviluppare iniziative di carattere culturale sociale e professionale allo scopo valorizzare la Polizia Locale.
- d) Sviluppare idonee attività di rappresentanza della Polizia Locale nelle sedi istituzionali.
- e) Organizzare convegni, seminari e corsi di formazione professionale.
- f) Raccogliere dati, effettuare indagini statistiche, richiedere pareri ad istituzioni pubbliche, private ed associazioni nelle materie di interesse professionale.

Le sopraelencate attività sono indicative e potranno essere esercitate altre attività compatibili allo spirito della Associazione.

Art. 4 (Requisiti per l'adesione)

Possono aderire alla Associazione gli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Locale in servizio attivo o che abbiano prestato servizio nella Polizia Locale.

Possono inoltre aderire i soci onorari e simpatizzanti.

I soci simpatizzanti che svolgono la professione di avvocato, potranno, se richiesto dal Presidente svolgere funzioni di consulenza e patrocinio legale.

Art. 5 (Formalità per l'iscrizione)

Per iscriversi alla Associazione è necessario sottoscrivere l'apposito modulo di ammissione e versare la quota sociale di iscrizione che viene stabilita dalla Giunta Regionale.

L'iscrizione si intende a tempo indeterminato.

Il Socio potrà comunque recedere dall'Associazione in qualsiasi momento attraverso apposita comunicazione scritta in tal senso.

Art. 6 (Espulsione dei soci)

La Giunta Regionale, può, con atto scritto motivato sospendere o espellere nei casi più gravi dalla qualità di socio coloro che, per comportamenti sociali deplorabili, gravi condanne riportate o atteggiamenti lesivi nei confronti della Associazione, non sono più da considerare meritevoli di appartenere alla Associazione.

L'interessato potrà, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sospensione o espulsione dalla qualità di socio della Associazione proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri si esprimerà con atto scritto nel termine di trenta giorni per la conferma del provvedimento adottato dalla Giunta Regionale o per l'annullamento del provvedimento, la decisione è irrevocabile.

Art. 7 (Tessera di iscrizione)

L'iscrizione e l'appartenenza all'Associazione dovrà risultare da apposito registro tenuto a cura del Responsabile Amministrativo, il quale rilascerà a ciascun iscritto la tessera di iscrizione.

Le tessere sono numerate progressivamente.

Art. 8 (Organi della Associazione)

Sono organi della Associazione:

l'Assemblea Regionale;

la Giunta Regionale;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario;

Il Responsabile Amministrativo;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

Gli organi ed i componenti degli stessi restano in carica per 3 anni dalla elezione e comunque fino alla nomina dei nuovi organi.

In caso di dimissione dalla carica di un Organo o di un componente di un Organo, sarà nominato a cura del Segretario, colui che risulta aver ottenuto più preferenze in occasione delle elezioni.

Possono essere eletti Organi o membri di Organi solo coloro che risultano essere iscritti alla Associazione.

Art. 9 (Assemblea Regionale)

L'Assemblea è il massimo organo della Associazione, si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni in occasione della elezione degli Organi di cui all'art. 8, salvo convocazioni straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Compito dell'assemblea è quello di eleggere gli Organi di cui all'art. 8.

L'Assemblea da inoltre indirizzi di programmazione e gestione dell'Associazione.

L'Assemblea può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto, la votazione è a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti alla associazione, i quali hanno diritto di voto e di elezione attiva e passiva.

Qualora un terzo degli iscritti lo richieda, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Regionale straordinaria entro trenta giorni dalla richiesta.

La modalità ordinaria di convocazione dell'Assemblea Regionale è costituita dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'associazione.

L'avviso di convocazione può essere inoltre inviato ai soci all'indirizzo mail indicato dagli stessi nel modulo di iscrizione o successivamente con comunicazione scritta. Qualora il socio non abbia comunicato un indirizzo mail la convocazione può essere inviata a mezzo posta ordinaria.

Art. 10 (Giunta Regionale)

la Giunta Regionale è composta oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Responsabile Amministrativo, da altri 3 membri eletti dall'Assemblea.

la Giunta cura gli interessi e la gestione dell'Associazione in conformità agli indirizzi espressi dell'Assemblea, e si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno.

La Giunta adotta provvedimenti urgenti.

La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente coadiuvato dal Vice Presidente è responsabile della gestione dell'associazione ed avvalendosi degli altri organi ne coordina l'attività, in caso di impedimento le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle assemblee regionali e della giunta, verifica la conformità degli atti allo statuto e cura la corrispondenza.

Il Responsabile Amministrativo cura la contabilità ed il bilancio dell'Associazione e rilascia le tessere di iscrizione.

La Giunta può affidare ai componenti della stessa compiti di gestione di singoli settori della Associazione.

Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri)

Il collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, è eletto dall'Assemblea, ed è composto da 3 membri ciascuno, iscritti alla Associazione.

Al loro interno eleggono i relativi Presidenti.

I Revisori dei Conti hanno il compito di verificare la contabilità dell'Associazione e possono accedere a tutti gli atti.

I Probiviri hanno il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e l'Associazione.

La carica di membro del collegio dei revisori dei conti o dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 12 (Articolazione territoriale)

L'Associazione può articolare la sua organizzazione in coordinamenti territoriali, (distretti), stabiliti dalla Giunta secondo criteri di omogeneità ed opportunità.

Ogni coordinamento territoriale è presieduto da un coordinatore nominato dalla Giunta Regionale, resta in carica per 3 anni e comunque non oltre il mandato degli Organi di cui all'art. 8, può con atto motivato dalla Giunta essere rimosso dall'incarico.

Il coordinatore indice e presiede riunioni, rappresentando a livello locale l'Associazione.

Nella sua attività può avvalersi dell'opera di uno o più iscritti appartenenti al proprio distretto.

La Giunta convoca periodicamente tutti i coordinatori territoriali per acquisire informazioni utili alla gestione della Associazione.

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione all'atto della sua costituzione, è costituito dall'importo delle quote associative versate dai soci fondatori, nella misura di Euro 5,00 ciascuno.

Successivamente il patrimonio potrà essere incrementato dalle ulteriori quote associative, ovvero da eventuali contribuzioni, sovvenzioni, donazioni o sponsorizzazioni.

Art. 14 (Sede)

La sede dell'Associazione è individuata a Maiolati Spontini in via della Fornace n° 23.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi decentrate in località diverse con delibera della Giunta Regionale.

Art. 15 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 16 (Sfera di applicazione dello Statuto)

Quanto non disciplinato dal presente statuto potrà essere stabilito da apposito Regolamento approvato dalla Giunta.

Art. 17 (Norma transitoria)

La presente Associazione verrà gestita provvisoriamente fino alla prima Assemblea Regionale dai soci fondatori, i quali in occasione dell'Atto Costitutivo individueranno coloro che ricopriranno le cariche sociali.